

Deliberazione n. 139/2018/PRSE



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'EMILIA-ROMAGNA

composta dai magistrati:

dott. Massimo Romano	presidente f.f.
dott. Paolo Romano	consigliere
dott. Alberto Stancanelli	consigliere
dott. Riccardo Patumi	consigliere
dott. Federico Lorenzini	primo referendario (relatore)

**Adunanza dell'11 dicembre 2018
Comune di Bologna (BO)
Bilancio di previsione e rendiconto 2016**

Visto l'articolo 100, comma secondo, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000, e modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004 e con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell'11 giugno 2008;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 148-bis del citato testo unico, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18



ottobre 2001, n. 3;

Visto l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci di previsione ed ai rendiconti degli enti medesimi;

Visto l'articolo 6, comma 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Viste le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2016-2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 24/SEZAUT/2016/INPR;

Viste le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2016, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 6/SEZAUT/2017/INPR;

Considerato che dette linee-guida ed i relativi questionari sono stati portati a conoscenza dei comuni dell'Emilia-Romagna, rispettivamente, con lettere di questa Sezione regionale di controllo prot. n. 6069 del 12 dicembre 2016 e prot. n. 4726 del 27 settembre 2017;

Preso visione delle relazioni predisposte dall'Organo di revisione del comune di **BOLOGNA (BO)**;

Vista la deliberazione di questa Sezione n. 104/2018/INPR del 22 maggio 2018 con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

Esaminata la documentazione pervenuta e gli elementi forniti dall'Ente in sede istruttoria con nota n. 491728 del 26 novembre 2018;

Considerato che dall'esame delle relazioni e dall'attività istruttoria svolta ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non sono emerse gravi irregolarità contabili di cui all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel;

Ritenuto, pertanto, di deferire le conclusioni alla definitiva pronuncia della Sezione;

Vista l'ordinanza presidenziale n. 70 del 07 dicembre 2018 con la quale è stata convocata la Sezione per la camera di consiglio dell'11 dicembre 2018;

Udito nella camera di consiglio il relatore;

CONSIDERATO IN DIRITTO

L'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 attribuisce alle sezioni regionali della Corte dei conti una tipologia di controllo avente ad oggetto i bilanci di previsione ed i rendiconti degli enti locali. Tale

controllo si svolge sulla base di relazioni - redatte in conformità alle linee guida approvate in sede centrale - nelle quali gli organi di revisione danno conto del rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed evidenziano eventuali irregolarità contabili o finanziarie in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Detto controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, si affianca, completandolo, al controllo sulla gestione in senso stretto che concerne l'azione amministrativa nel suo complesso. Oggetto del controllo ex art. 1, comma 166, l. n. 266/2005 (Corte cost. 7 giugno 2007, n. 179 e 9 febbraio 2011, n. 37) sono gli aspetti di natura finanziaria, la struttura e la gestione del bilancio.

L'art. 148-bis del Tuel, inserito dall'art. 3, comma 1, lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha ulteriormente potenziato la vigilanza sull'adozione delle misure correttive prevedendo che *"l'accertamento, da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spesa, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

Tanto l'adozione di specifiche pronunce di grave irregolarità contabile, quanto la segnalazione di irregolarità non gravi ovvero di sintomi di criticità, hanno lo scopo di riferire all'organo elettivo e di dare impulso alle opportune misure correttive, la cui congruità potrà essere valutata dalla Sezione nell'ambito del controllo sull'intero ciclo di bilancio.

In tale quadro legislativo, l'articolo 6, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, ha rafforzato il controllo reso dalla Corte dei conti, stabilendo che, qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo emergano *"comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del*



bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto finanziario" e lo stesso ente non abbia adottato le necessarie misure correttive, la sezione regionale competente, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al prefetto e alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (c.d. *dissesto guidato*). Come precisato dalla Sezione delle autonomie (deliberazione 2/AUT/2012/QMIG), l'articolo 6, comma 2, del d.lgs. citato conferma le attribuzioni intestate alle sezioni regionali di controllo le quali, una volta riscontrate le gravi criticità nella tenuta degli equilibri di bilancio da parte dell'ente, tali da provocarne il dissesto, non si limitano a vigilare sull'adozione delle misure correttive tempestivamente proposte, come già previsto dall'articolo 1, comma 168, l. n. 266/2005, bensì accertano il loro adempimento entro un termine determinato dalle sezioni stesse (punto n. 4 della deliberazione).

DELIBERA

dalle relazioni dell'Organo di revisione del Comune di BOLOGNA (BO) sul bilancio di previsione e sul rendiconto 2016 e dall'esito dell'attività istruttoria svolta non emergono gravi irregolarità contabili.

La Sezione, avvertendo che l'assenza di rilievi su ulteriori profili non considerati in sede di esame non può essere ritenuta implicita valutazione positiva degli stessi, segnala la presenza delle seguenti criticità, riscontrate sulla base dei questionari e dell'attività istruttoria, che vanno attentamente vagliate nella futura gestione del bilancio.

Mancata conciliazione dei rapporti creditor e debitori tra l'Ente e gli Organismi partecipati

Il Comune di Bologna, in risposta alla richiesta di chiarimenti istruttori, ha comunicato che alcuni Enti strumentali e società controllate (LEPIDA, TPER SPA, ACER, ASP Città BOLOGNA) hanno inviato le asseverazioni relative all'anno 2016 successivamente ai termini fissati. Le suddette asseverazioni sono poi risultate difformi rispetto ai dati del Comune.

Con riferimento a LEPIDA, le risultanze contabili sono state conciliate nel corso del 2017. Per quanto riguarda TPER spa, questa *"ha fornito documento di asseverazione difforme rispetto al dato del Comune e al 31/12/2016 risultava ancora da conciliare per € 751.509,59 ... parzialmente sanato negli esercizi successivi"*. In merito ad ACER e ASP Città di Bologna, un gruppo di lavoro sta procedendo *"per la conciliazione progressiva dei dati che presentano una particolare complessità dovuta alla molteplicità dei rapporti esistenti"*.

Discordanze con altre società, dovute per la maggior parte a differenti criteri di contabilizzazione, sono state in gran parte allineate nel corso della gestione 2017. Il Comune elenca, inoltre, gli Enti che non hanno ancora inviato le asseverazioni relative al 2016: Fiera di Bologna ed Hera Spa.

In conclusione la Sezione rileva che la corretta rilevazione dei rapporti di credito/debito reciproci è, in primo luogo coesistente al principio di attendibilità e veridicità del bilancio, nonché propedeutica alla predisposizione del bilancio consolidato ed, in particolare, all'operazione di elisione delle partite infragruppo.

Relazione sul governo societario da parte delle società controllate e mancanza di un programma di valutazione del rischio aziendale

E' altresì emerso che pur avendo predisposto le relazioni sul governo societario di cui all'art. 6 comma 4, d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), queste non recavano la valutazione del rischio aziendale prevista dall'art. 6 comma 2 dello stesso decreto.

A seguito di chiarimenti istruttori, l'Ente ha comunicato che le valutazioni sul rischio aziendale delle società Autostazione di Bologna s.r.l e Bologna Servizi cimiteriali s.r.l. dei bilanci 2017 adempiono alle prescrizioni normative, mentre *"le società CAAB s.p.a e S.R.M s.r.l hanno inserito nell'ambito della relazione sul governo societario una valutazione del rischio di crisi aziendale con i requisiti minimi suggeriti dalla prevalente dottrina"*. Il Comune precisa, inoltre, che il DUP in corso di adozione, e che fissa *ex lege* gli obiettivi delle partecipate (art 147 quater del TUEL), *"assegna [anche quello] di adeguare e implementare nel prossimo bilancio la relazione sul governo societario ex art. 6 d. lgs 176/2016 con l'individuazione degli indicatori di valutazione del rischio"*.

La Sezione prende atto di quanto comunicato dall'Ente, invitandolo per il futuro a verificare il pieno adempimento dell'obbligo normativo in argomento riservandosene il relativo riscontro in occasione dell'esame dei rendiconti degli esercizi successivi.

Banca Dati Amministrazioni Pubbliche (BDAP) - errori nella trasmissione dei dati di rendiconto

La legge di contabilità e finanza pubblica (l. n. 196/2009) stabilisce (art. 13, comma 1) che le amministrazioni provvedono ad inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie



all'attuazione della stessa legge. L'acquisizione dei dati avviene sulla base di schemi, tempi e modalità definiti con decreto ministeriale.

Da una verifica effettuata su BDAP (banca dati amministrazioni pubbliche) sono emersi alcuni errori di quadratura negli schemi di bilancio trasmessi dal Comune di Bologna in relazione al conto consuntivo 2016.

In seguito a istruttoria, l'Ente ha chiarito che *"a seguito di varie segnalazioni tramite ticket ... è stato comunicato dall'assistenza bilanci armonizzati del tesoro che gli errori di quadratura si sarebbero risolti con la pubblicazione delle nuove tassonomie. ... La validazione dell'XBRL effettuata con le aggiornate tassonomie non ha fatto emergere errori di quadratura. Si ritiene che gli errori che continuano a comparire siano dovuti all'errata lettura di alcuni dati"*. Da verifica effettuata sulla BDAP per l'esercizio 2017 risulta che la medesima problematica non si è più generata.

La Sezione prende atto di quanto evidenziato e richiama l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di vigilare anche su detto obbligo, al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.

Tutto ciò premesso, la Sezione

INVITA L'ENTE

alla corretta gestione del bilancio in relazione alle criticità evidenziate;

INVITA L'ORGANO DI REVISIONE

in relazione alle criticità riscontrate, a vigilare sulla regolarità contabile, finanziaria ed economico-patrimoniale della gestione dell'Ente per il rispetto degli equilibri di bilancio e della normativa;

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te., al Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di BOLOGNA;

che l'originale della presente pronuncia resti depositato presso la segreteria di questa Sezione regionale di controllo.


Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell'Ente, ai sensi degli articoli 2 e 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Bologna, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2018.

Il relatore
(Federico Lorenzini)



Il presidente f.f.
(Massimo Romano)



Depositata in segreteria l'11 dicembre 2018

Il direttore di segreteria
(Rossella Broccoli)

